



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 28 "DELLE MOTTE DI OGA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VALDIDENTRO (SO)

ORDINANZA N. 46

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che:

- si rende necessario proseguire i lavori di sistemazione della viabilità provinciale tratto Bormio - Livigno - 3° intervento (lotto da località Valle della Presa a Loc. Seghetto), per adeguamento della strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga", disposti dalla scrivente Provincia ed affidati, con determinazione n. 690 del 23 luglio 2019, alla ditta De Campo Egidio Eredi s.n.c. di De Campo Danilo & c. (P. IVA 00494400146), con sede in Via S.S. Stelvio n. 11 - 23037 Tirano (SO);
- per i suddetti lavori sono già state emesse l'ordinanza n. 55 del 18 maggio 2020 e l'ordinanza n. 204 del 4 novembre 2020;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori che occupano parzialmente la sede stradale, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un ulteriore provvedimento di limitazione del traffico, nelle aree interessate, disponendo la circolazione a senso unico alternato;

SU PROPOSTA conforme del competente Responsabile di Servizio e d'intesa con il RUP/Responsabile del Servizio Infrastrutture, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle maestranze coinvolte presso la carreggiata;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato, nel tratto compreso tra il km 4+600 e il km 5+154 in comune di Valdidentro (SO), dalle ore 8.00 del giorno 12 aprile 2021 alle ore 17.00 del giorno 31 maggio 2021.

Il senso unico alternato potrà essere interrotto e ripristinato il doppio senso di circolazione, nelle giornate di sabato 24 aprile, domenica 25 aprile, sabato 1° maggio e domenica 2 maggio, su richiesta circostanziata della Provincia di Sondrio.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della seguente società dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- De Campo Egidio eredi S.n.c. di De Campo Danilo & c. - cell. n. 348 5652270

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

La società De Campo Egidio eredi S.n.c. di De Campo Danilo & c. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse provenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

La Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente ordinanza, in tutto o in parte, per sopraggiunti motivi connessi alla circolazione stradale, senza che l'impresa esecutrice, De Campo Egidio eredi S.n.c. di De Campo Danilo & c., possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 08/04/2021

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Bernardo Galli

RUP/Responsabile servizio Infrastrutture: Arch. Camilla Vola (tel. 0342 531226)